

nuto in servizio con il medesimo contratto d'impiego dell'Istituto Immobiliare stesso.

Detto contratto stabilisce che al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno debba essere corrisposta al personale una seconda mensilità di retribuzione.

Il Direttore Generale propone pertanto all'On. Consiglio di Amministrazione di autorizzare la corrispondenza di una seconda mensilità di retribuzione al personale dei Servizi Immobiliari stanziando a tale scopo la somma di L. 55.100 al netto della riduzione del 12% di cui al R.D.L. 14-4-1934 - VII N° 561.

Propone nel contempo di corrispondere al Direttore dei Servizi Immobiliari una seconda mensilità della retribuzione da lui goduta nel 1933, pari a L. 3.435, al lordo della ritenuta del 12% di cui al succitato Regio Decreto Legge.

Il Consiglio

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

La parere favorevole espresso dal Comitato